



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "AREA EX-ISVOR, L'INERZIA DELLA CITTÀ" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 19 MARZO 2012.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERATO CHE

- nel luglio 2010 la Città ha approvato una grande operazione immobiliare sulla cosiddetta area "ex Isvor", sita tra corso Dante, corso D'Azeglio, via Monti e via Marengo, portata avanti dalla società Torino Zero Cinque Trading S.r.l.;
- il comitato dei cittadini del quartiere ha presentato ricorso contro gli atti autorizzativi della costruzione dei nuovi edifici, ottenendo prima esito negativo dal TAR Piemonte, ma poi, nello scorso mese di gennaio, una sospensiva della sentenza del TAR da parte del Consiglio di Stato;
- nonostante il provvedimento di sospensiva, i lavori di costruzione degli edifici proseguono alacremente;
- l'Amministrazione, a seguito della discussione della nostra precedente interpellanza (mecc. 2011 06806/002) e del suo successivo approfondimento nella seduta della II Commissione Consiliare Permanente del 26 gennaio 2012, ha preso la posizione secondo cui la sospensiva concessa dal Consiglio di Stato non implica comunque la sospensione dei permessi di effettuare i lavori;
- inoltre è stata respinta una richiesta di audizione del comitato dei cittadini presso la II Commissione Consiliare Permanente, con la motivazione per cui non si ritiene opportuna tale audizione fino alla conclusione dell'iter giudiziario;

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se:

- 1) l'Amministrazione abbia valutato, tramite la propria avvocatura, se essa abbia legalmente la possibilità di ordinare la sospensione dei lavori nell'area in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, e quale sia l'esito di tale valutazione;

- 2) l'Amministrazione abbia comunque, dopo la sospensiva del Consiglio di Stato, discusso la situazione con gli operatori immobiliari responsabili dell'operazione, se abbia chiesto loro amichevolmente di sospendere i lavori in attesa della sentenza o se abbia concordato con loro un corso d'azione;
- 3) nel caso in cui il Consiglio di Stato dia in futuro ragione ai ricorrenti e dichiari l'illegittimità o la nullità degli atti autorizzativi, la prosecuzione dei lavori con conseguente avanzamento dello stato di realizzazione dei manufatti non possa creare un danno per la Città, nel caso in cui l'operatore immobiliare intenda rivalersi su di essa per i lavori già effettuati, o comunque costituire un vincolo alle future scelte urbanistiche sull'area.

F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino